

Regolamento per il riparto degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023
(Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 19/03/2024)

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Soggetti interessati

Art. 3 – Attività tecniche incentivabili

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Attività del personale dirigenziale

Art. 7 - Disciplina delle varianti e delle procedure dichiarate urgenti

Art. 8 – Soggetti aggregatori e Centrali di committenza

Art. 9 - Tempi di realizzazione e penalità

Art. 10 - Quota del 20%

Art. 11 - Liquidazione Incentivi

Art. 12 - Ripartizione dell'incentivo in presenza di affidamenti diretti

CAPO II - AFFIDAMENTI DI LAVORI

Art. 13 - Definizione della misura incentivante

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 15 – Affidamenti di Servizi e Forniture oggetto di incentivazione

Art. 16 - Definizione della misura incentivante

Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Entrata in vigore

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente Regolamento fissa i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi tecnici alla luce dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 36/2023.
2. Ai sensi del citato art. 45, comma 1, gli importi relativi alle attività tecniche incentivate sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o del bilancio dell'Ente.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure e non solo all'appalto. In particolare, sono remunerate anche le attività tecniche relative agli affidamenti diretti e alle forme di partenariato pubblico privato.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla percentuale indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, che va applicata sull'intero importo posto a base della procedura di affidamento.
5. L'80 per cento delle risorse di cui al precedente comma è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche/attività indicate al successivo art. 3, nonché ai loro collaboratori. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al successivo comma.
6. Il 20 per cento delle risorse finanziarie indicate al comma 4, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato per le finalità descritte al successivo art. 10.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi l'incentivo può essere erogato a condizione che le relative somme siano previste nel quadro economico dell'intervento.
8. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo per i lavoratori nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Il presente Regolamento si applica:

- a al personale in servizio, compreso quello assunto a tempo determinato, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale;
- b ai dipendenti pubblici di altre stazioni appaltanti eventualmente inseriti nei gruppi di lavoro.

2. In particolare, sono soggetti interessati dall'applicazione del presente regolamento coloro che sono incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria contrassegnati da elevata complessità. Tali soggetti sono individuati con atto formale all'interno del quale vengono assegnate le rispettive competenze.

3. I soggetti incaricati delle attività di collaborazione (tecnica, giuridica e/o amministrativa) sono coloro che in rapporto alla singola funzione/attività specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, una parte o tutto l'insieme di atti (documenti, elaborati, controllo, sopralluoghi, attività istruttoria ecc.) che concorrono alla realizzazione dell'intervento.

4. I compensi dovuti a seguito di prestazioni incentivabili svolte dal personale in servizio del Comune di Grosseto a favore di altre Stazioni Appaltanti sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione al Comune per essere corrisposte allo stesso personale.

Art. 3 – Attività tecniche incentivabili

1. Sono incentivabili le attività di cui all'allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023, svolte dai soggetti di cui all'art. 2, che si riportano di seguito:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile Unico del Progetto;
- Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Redazione del progetto esecutivo;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- Predisposizione dei documenti di gara;
- Direzione dei lavori;
- Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Direzione dell'esecuzione;
- Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Collaudo tecnico-amministrativo;
- Regolare esecuzione;
- Verifica di conformità;
- Collaudo statico (ove necessario).

2. Per *Programmazione della spesa per investimenti* deve intendersi la realizzazione di opere e l'acquisto di beni che determinino un accrescimento del patrimonio dell'ente. Prendendo le mosse dal disposto normativo ex art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003, il quale fornisce un dettagliato elenco delle "spese di investimento" (tra cui acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale); nel caso specifico dell'acquisto di beni, ove questi siano suscettibili nell'elencazione predetta ed abbiano determinato un accrescimento del patrimonio dell'ente, tale spesa deve qualificarsi come spesa di investimento. Sono escluse da analoga qualificazione l'acquisto di beni che non presentino dette caratteristiche, e l'acquisto di servizi che, per ovvi motivi, non risultano neanche contemplati nella disposizione summenzionata.

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

1. Per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura, il Dirigente, su proposta del RUP, sentita la Conferenza dei Dirigenti, tenuto conto tra l'altro delle somme stanziare a bilancio, individua il Gruppo di Lavoro con proprio atto formale, contestualmente alla decisione a contrarre o con atto precedente. Nel Gruppo di Lavoro devono essere indicati i nominativi dei dipendenti, specificando per ciascuno di essi le correlate attività del precedente art. 3, eventualmente ulteriormente dettagliate, i termini entro i quali le stesse devono essere eseguite e i costi che dovranno sostenersi. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, sarà compito del Dirigente uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di attività.

2. Preliminarmente alla costituzione del Gruppo di lavoro, il Dirigente valuta, in sede di Conferenza di Dirigenti, l'opportunità di attivare una ricognizione tra il personale dell'ente qualora non vi sia la disponibilità di figure all'interno del Settore di competenza, oppure si ritenga necessario potenziare alcune attività/ruoli con l'apporto di personale in possesso di particolari qualifiche reperibili all'esterno del Settore stesso.

3. Sono escluse dalla ripartizione dell'incentivo le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale quali, a solo titolo esemplificativo, protocollo, liquidazioni di fatture e gestione del personale.

4. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di Lavoro possono essere apportate con apposito provvedimento del Dirigente che darà atto:

- delle esigenze sopraggiunte;
- delle attività già espletate e dei soggetti cui vanno imputate;
- delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo di lavoro.

5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività di cui all'art. 3 come eventualmente ulteriormente specificate, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o atti, nonché i loro collaboratori che non ricoprono ruoli di responsabilità diretta o personale. Pertanto, la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai soggetti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.

6. Le percentuali di distribuzione dell'incentivo di cui al presente Regolamento potranno essere motivatamente modificate, su proposta del RUP, dal Dirigente, sentita la Conferenza dei Dirigenti, in fase di costituzione del Gruppo di Lavoro, tenuto conto della particolare complessità di determinate funzioni/attività.

7. L'espletamento degli incarichi affidati a soggetti interni non deve in nessun caso interferire con lo svolgimento delle altre ordinarie mansioni d'ufficio.

8. In caso di attività svolte in forma mista, in parte da dipendenti dell'ente ed in parte da soggetti esterni, l'incentivo spettante al personale dell'Ente è quantificato in misura pari al 50% dell'aliquota corrispondente a quell'attività.

9. In caso di attività svolte interamente da soggetti esterni, l'incentivo sarà riconosciuto al personale interno che svolge attività di supporto nella misura del 20% dell'aliquota corrispondente a quell'attività.

10. Nell'eventualità in cui, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs 36/2023, il Dirigente, su proposta del RUP, nomina i responsabili di fase per:

- la programmazione, la progettazione e l'esecuzione;
- l'affidamento;

per la nomina non è richiesta l'accettazione.

11. La quota di incentivo spettante per i compiti svolti dai responsabili di fase, è detratta dall'attività del Responsabile Unico del Progetto, secondo le modalità indicate nelle tabelle di cui agli artt. 14 e 17.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b acquisti di lavori di importo inferiore a € 60.000,00, oltre IVA;
- c acquisti di servizi e forniture il cui valore medio annuo è di importo inferiore a € 60.000,00, oltre IVA;
- d i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- e i lavori e servizi in amministrazione diretta.

Art. 6 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

3. I precedenti commi non trovano applicazione in presenza di interventi finanziati con le risorse del PNRR per il periodo 2023-2026 in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41. In presenza di tali interventi è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75.

Art. 7 - Disciplina delle varianti e delle procedure dichiarate urgenti

1. E' ammesso l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Dirigente, su proposta del RUP, che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

2. L'incentivo è previsto anche per le procedure dichiarate urgenti che richiedano l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture ai sensi dell'art. 140 del Codice.

Art. 8 – Soggetti aggregatori e Centrali di committenza

1. Nel caso di adesione da parte di questo Ente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti da Soggetti aggregatori o Centrali di committenza per lavori, servizi o forniture, l'incentivo al rispettivo personale è attribuito in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente Regolamento.

Tale quota è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

2. La quota è assegnata su richiesta dalla Centrale che indica le attività incentivabili svolte.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. La quota restante è suddivisa tra i soggetti interni del Gruppo di lavoro limitatamente alle attività riconducibili alle seguenti fasi:

- Servizi e forniture: A), B), C.1), C.2), C.5), C.6), E), F.1), F.2), G) e H) di cui alla Tabella dell'art. 17;
- Lavori: A), B), C.1), C.2), C.2.1), C.2.3), D), E), F), G), I), L), M), N) e O) di cui alla Tabella dell'art. 14.

Art. 9 - Tempi di realizzazione e penalità

1. Le funzioni tecniche conferite ai soggetti interni dovranno avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze previste da disposizioni legislative o regolamentari e precisate al momento dell'individuazione del Gruppo di Lavoro a cura del Dirigente competente.

2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificati da comprovati motivi d'ufficio, certificati dal dirigente competente anche su segnalazione del RUP, comporta una riduzione della quota dell'incentivo spettante nella misura del 5% per ogni 30 giorni di ritardo.

Art. 10 - Quota del 20%

1. La quota di cui all'art. 1, comma 6, è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 1, comma 5;
- la quota parte dell'incentivo decurtata in seguito all'accertamento effettuato dal Dirigente del Settore competente;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (c.d BIM – *Building Information Modeling*);
- l'implementazione della strumentazione idonea ai rilievi, tracciamenti e quant'altro necessari ad implementare le banche dati al controllo e la conoscenza del territorio;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento a nuovi pc e software idonei alla progettazione delle opere pubbliche;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso impiegate con provvedimento del Segretario Generale, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 11 - Liquidazione Incentivi

1. L'incentivo spettante ai componenti del Gruppo di Lavoro è corrisposto dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dai dipendenti incaricati nel rispetto dei tempi prefissati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività svolta;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti e senza incrementi dei costi o errori imputabili ai dipendenti incaricati.

2. L'incentivo può essere corrisposto al completamento delle singole funzioni/attività tecniche indicate al precedente art. 3, in ogni caso non prima della determina di affidamento/aggiudicazione cui la procedura si riferisce.

3. Nella fase dell'esecuzione, per il direttore dei lavori/dell'esecuzione e i suoi collaboratori, l'incentivo potrà essere liquidato, anche proporzionalmente, in corrispondenza dell'emissione di ogni singolo SAL o con riferimento alle verifiche periodiche espletate.

Art. 12 - Ripartizione dell'incentivo in presenza di affidamenti diretti

1. Nel caso di affidamenti diretti, tutte le attività già eseguite riconducibili al gruppo di lavoro e la sua costituzione sono ratificate all'interno dell'atto di affidamento.
2. In tal caso l'incentivo è riconosciuto per le sole funzioni indicate nelle tabelle dei successivi artt. 14 e 17 ritenute compatibili e pertinenti, in ragione della complessità dell'acquisto e dell'iter di affidamento adottato.
3. Nell'ipotesi in cui non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali sono redistribuite tra le restanti attività dandone atto nel provvedimento di affidamento.

CAPO II – AFFIDAMENTI DI LAVORI

Art. 13 - Definizione della misura incentivante

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai lavori, come disciplinata dall'art. 45, dall'Allegato I.10 del Codice dei Contratti e dal presente Regolamento.
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così stabilita, applicando la percentuale sull'intero importo posto a base dell'affidamento:

LAVORI	
Importo posto a base della procedura	Aliquota
Da € 60.000,00 fino alla soglia comunitaria	2%
Da importo superiore alla soglia comunitaria fino a € 10.000.000,00	1,9%
Da importo superiore a € 10.000.000,00 fino a € 25.000.000,00	1,8%
Da importo superiore a € 25.000.000,00	1,7%

ART. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per funzioni/attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche mansioni da svolgere:

FUNZIONI/ATTIVITA' TECNICHE	PERCENTUALE
A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI A CURA DEL RUP	2%
B) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	27%
B.1) Per il Responsabile Unico di Progetto	19 %
B.2) Per il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	4 %
B.3) Per il Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	4%
C) COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RUP (Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	12%
C.1) Per le attività tecniche relative all'intervento	4%
C.2) Per le attività amministrative relative all'intervento	8% di cui:
C.2.1) Per Supporto alle procedure di gara (revisione parte amministrativa del Capitolato Speciale d'Appalto)	1%
C.2.2) Per la revisione dello Schema di contratto da parte del Servizio contratti	1%
C.2.3) Per l'Ufficio di supporto preposto alle procedure di gara per la gestione della gara	6%
D) REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	9%
D.1) Progettista	6%
D.2) Documento di fattibilità alternative progettuali	1%
D.3) Per i collaboratori tecnici	2 %
E) REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (e della correlata documentazione tecnica)	5%
E.1) Progettista	4%
E.2) Per i collaboratori tecnici	1%

F) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	3%
F.1) Per il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	2%
F.2) Per i collaboratori tecnici	1%
G) VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE	5%
G.1) Per il Verificatore	4%
G.2) Per l'Ufficio di supporto	1%
H) PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	5%
Per la redazione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara del Disciplinare/Lettera d'invito/modulistica	
I) DIREZIONE DEI LAVORI	19%
Per il Direttore dei lavori	
L) UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI	6%
L.1) Per il Direttore operativo	5%
L.2) Per l'Ispettore di cantiere	1%
M) COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE	3%
M.1) Per il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	2%
M.2) Per i collaboratori tecnici	1%
N) COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO	2%
Per il collaudatore	
O) COLLAUDO STATICO	2%
Per il collaudatore	

2. Qualora non vengano nominati i responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la relativa quota di incentivo è attribuita al RUP.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nell'ipotesi in cui non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali sono redistribuite tra le restanti attività dandone atto nella disposizione di costituzione del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui il Direttore dei lavori non si avvalga del Direttore Operativo e dell'Ispettore di cantiere, o di uno di essi, la rispettiva percentuale spettante a tali incarichi, sarà assegnata al Direttore lavori, considerato che tali attività dovranno comunque essere svolte dallo stesso.
5. Nel caso in cui sia ammesso un solo livello di progettazione (Esecutivo) la percentuale destinata allo studio di fattibilità dovrà incrementare la fase della progettazione esecutiva stessa.

CAPO III - AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 15 – Affidamenti di servizi e forniture oggetto di incentivazione

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nei casi in cui il RUP è soggetto diverso dal DEC.
2. Per gli affidamenti di servizi, a prescindere dall'importo, il RUP è sempre diverso dal DEC nei seguenti casi:
 - a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;
 - l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - m) servizi sanitari e sociali;
 - n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Se i servizi da affidare non rientrano nell'elenco di cui al comma precedente, il RUP è diverso dal DEC - e quindi è possibile riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche – solo laddove gli importi posti a base della procedura risultino superiori alla soglia europea.

Se invece l'importo posto a base della procedura di affidamento è inferiore alla soglia europea e i servizi oggetto di affidamento non rientrano tra i servizi di cui all'elenco del comma precedente, è possibile nominare il DEC - e quindi riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche - solo nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

- c interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per gli affidamenti di forniture è riconosciuto l'incentivo per le funzioni tecniche soltanto nei casi in cui l'importo posto a base della procedura è superiore a € 500.000.

Art. 16 - Definizione della misura incentivante

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai lavori, come disciplinata dall'art. 45, dall'Allegato I.10 del Codice dei Contratti e dal presente Regolamento.

2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così stabilita, applicando la percentuale sull'intero importo posto a base dell'affidamento:

<u>SERVIZI</u>	
Importo posto a base della procedura	Aliquota
Da 60.000,00 (valore medio annuo) fino a 5.000.000,00	2%
Da 5.000.000,01 fino a 10.000.000,00	1,9%
Oltre 10.000.000,00	1,8%

<u>FORNITURE</u>	
Importo posto a base della procedura	Aliquota
Da € 500.000,01 a € 2.000.000,00	2%
Oltre € 2.000.000,00	1,8%

Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per funzioni/attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche mansioni da svolgere:
L'80% delle risorse sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di cui all'art. 3 ed i loro collaboratori, sulla base dei ruoli ricoperti all'interno del gruppo di lavoro.

2. La ripartizione dovrà essere effettuata sulla base dei coefficienti riportati nello schema sottostante.

FUNZIONI/ATTIVITA' TECNICHE	PERCENTUALE
A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI A CURA DEL RUP	1 %
B) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	22%
B.1) RUP	12%
B.1) Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	5%
B.2) Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	5%
C) COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RUP (RESPONSABILI E ADDETTI ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO)	34% Così ripartito
Capitolato	20%
C.1) Per la redazione da parte del Servizio proponente	13%
C.2) Per la revisione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	7%
Schema di contratto/Aspetti contrattuali del capitolato	3%
C.3) Per la redazione da parte del Servizio proponente	1%
C.4) Per la revisione dello Schema di contratto da parte del Servizio contratti	2%
Gestione della procedura	11%
C.5) Per l'ufficio di supporto preposto alle procedure di gare	8%
C.6) Per il Servizio proponente	3%
D) PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22% Così ripartito
Disciplinare/Lettera di Invito	20%
D.1) Per la redazione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	17%
D.2) Per condivisione e confronto sugli aspetti di interesse da parte del Servizio proponente	3%
Modulistica di gara	2%
D.3) Per la redazione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	2%

E) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	9%
F) COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6%
F.1) Per gli stretti collaboratori del DEC	4%
F.2) Per l'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	2%
G) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (se soggetto diverso dal RUP/DEC)	1%
H) VERIFICA DI CONFORMITÀ	5%

3. Qualora non vengano nominati i responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la relativa quota di incentivo è attribuita al RUP.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nell'ipotesi in cui non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali sono ridistribuite tra le restanti attività dandone atto nella disposizione di costituzione del gruppo di lavoro.

5. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Entrata in vigore

1. I presenti criteri di ripartizione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture per i quali è stata avviata la procedura di affidamento a decorrere dal 1° luglio 2023.

2. Per i contratti relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa prima del 1° luglio 2023 si applica il regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 558 del 30/12/2021.

3. Nel caso in cui gli allegati del Codice dei Contratti richiamati dal presente regolamento siano abrogati e sostituiti ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, sarà fatto diretto riferimento a quanto previsto dai corrispondenti regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988.

4. Per quanto non disciplinato dai presenti criteri di ripartizione si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 e alle altre disposizioni vigenti in materia.